

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
ORTOLINO
DEL 07 MAGGIO 2023**

Il giorno sette maggio duemilaventitre, presso il gazebo dell'Associazione in Roma viale del Tintoretto nr. 383, alle ore 10:30, visto che in prima convocazione il giorno 6 maggio 2023 alle ore 08:00 l'Assemblea è andata deserta, si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione "Ortolino", come previsto e regolamentato dallo statuto art. 11, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- **modifica dello statuto associativo per iscrizione al registro Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS);**
- varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presiedente dell'Associazione il Sig. Giovanni Fattorini che incarica il Segretario dell'Associazione Sig. Aldo Stella a verbalizzare.

Sono presenti n. 100 associati su n. 127 iscritti, di cui n. 52 in proprio e n. 48 per delega.

Il Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti risponde a quello previsto dal Art. 21 del Codice Civile per la modifica dello Statuto associativo (presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti), anche se in questo caso il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (prorogato dal decreto Milleproroghe 2023 all'art. 9 sino al 31 dicembre 2023) consente che si possano modificare i propri statuti per adeguarli a quanto previsto dal RUNTS con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

gf

1. Modifica dello statuto associativo per iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola Presidente il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto.

L'Associazione Ortolino, sin dalla sua costituzione ha operato:

- a. mettendo in atto interventi e servizi sociali aventi come obiettivo la solidarietà da attuarsi attraverso l'integrazione e l'inclusione dei propri soci nella comunità, contemplando la creazione di momenti di socialità e di incontro per favorire l'integrazione di cittadini anziani o soli e la solidarietà tra le diverse generazioni;
- b. promuovendo l'agricoltura sociale attraverso il presidio del territorio, valorizzando il patrimonio verde e agricolo e la tutela della biodiversità del territorio, offrendo l'opportunità ai propri associati di produrre una parte del fabbisogno quotidiano di ortaggi, in maniera ecologicamente e socialmente sostenibile;
- c. avviando interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Ortolino ha sempre messo in atto buone pratiche di regolamentazione dell'uso e quindi del recupero delle risorse (suolo, acqua, energia) prevedendo strutture per la produzione di compost e di sistemi per l'irrigazione opportunamente progettati per il controllo idrico quali, l'uso dell'ala gocciolante per contenere l'impiego di acqua e la creazione di sistemi per il recupero e il riuso della stessa risorsa con collegamento di fontanelle/nasoni a serbatoio di accumulo per l'alimentazione del sistema di irrigazione;

attività che sono previste nel decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 per l'iscrizione al RUNTS e che le stesse Autorità di Roma Capitale hanno riconosciuto nelle motivazioni con le quali hanno concesso (convenzione del 10 luglio 2022) all'Associazione l'uso dell'area per sei anni rinnovabili per altri sei anni, tra le quali *“la notevole valenza sociale ed educativa delle attività svolte senza interruzione e l'apprezzamento che l'area ortiva ha ottenuto non solo nel Municipio*

territorialmente competente, ma anche negli altri Municipi di Roma” .

Per quanto sopra rappresentato, il Consiglio Direttivo, rispondendo anche alle richieste di moltissimi soci, ha ritenuto opportuno di proporre all'Assemblea **l'iscrizione dell'Associazione “Ortolino” al RUNTS adeguando l'attuale Statuto.**

Il Presidente propone di non modificare semplicemente lo statuto per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un ente del Terzo Settore, ma propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al dlgs 117/17, precedentemente inviato per l'esame preventivo a tutti i soci.

Per quanto attiene al punto dell' ODG inerente all'approvazione del nuovo statuto di Ortolino, preliminarmente il Presidente chiede se tutti i presenti hanno ricevuto e letto la proposta di statuto inviato a tutti i soci. L'assemblea risponde affermativamente ed il socio Balzano, a questo punto, propone di esonerare il Presidente dalla lettura del nuovo statuto prima di procedere alla votazione sulla sua approvazione. L'assemblea all'unanimità approva la proposta del socio Balzano.

Segue un breve dibattito, durante il quale vengono chieste delucidazioni sulle modifiche apportate al precedente statuto, sulle figure associative previste e sull'eventuale nomina degli organi di controllo.

Il Presidente, fornisce le spiegazioni richieste ed approfondisce le prerogative ed i vantaggi dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Al termine della discussione il Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come inviato a tutti gli associati.

Il Presidente, pertanto, pone a votazione lo Statuto di cui all'ODG.

La votazione si tiene con voto palese per alzata di mano e **l'Assemblea approva all'unanimità** e delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo modificato per l'iscrizione al RUNTS posto in allegato al presente verbale.

Si conferisce incarico a Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Inoltre, si autorizza il Presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del RUNTS per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

2. Varie ed eventuali

Non ci sono altre proposte da deliberare.

Al termine della discussione il Presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11,45 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

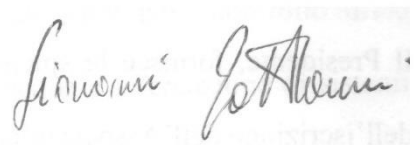
Il Segretario

Aldo Stella



Il Presidente

Giovanni Fattorini



ASSOCIAZIONE CULTURALE NON A SCOPO DI LUCRO
DENOMINATA

Ortolino

STATUTO

PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI E GIARDINI CONDIVISI

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), la denominazione dell'Associazione diventerà quindi

“ORTOLINO APS”

Oppure

“ORTOLINO associazione di promozione sociale”.



Indice

Titolo I - Costituzione e scopi

Art. 1 Denominazione, sede, durata

Art. 2 Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

Art. 3 Scopi

Art. 4 Attività

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art. 5 Norme sull'ordinamento interno

Art. 6 Associati

Art. 7 Procedura di ammissione

Art. 8 Obblighi dell'Associazione e degli Associati

Art. 9 Comportamento da mantenere in ambito associativo

Art. 10 Attività iniziali del Consiglio Direttivo

Art.11 Aveni diritto

Titolo IV - Organi sociali

Art.12 Organi dell'Associazione

Art.13 L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

Art.14 Assemblea ordinaria: competenze e quorum

Art.15 Assemblea straordinaria: competenze e quorum

Art.16 L'Assemblea degli associati: regole di voto

Art.17 Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Art.18 Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Art.19 Competenze del Consiglio Direttivo

Art.20 Il Presidente: poteri e durata in carica

Art.21 Vicepresidente, Segretario e Tesoriere dell'Associazione

Art.22 L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

Art.23 Competenze dell'organo di controllo

Art.24 L'organo di revisione

Art.25 Presidente Onorario, Socio Onorario, Socio Benemerito e Socio sostenitore

Art.26 I Gruppi di Lavoro

Art.27 Collaboratori dell'Associazione

Art.28 Spese e rimborsi

Art.29 Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

Art.30 Responsabilità degli organi sociali

Titolo V - I libri sociali

Art.31 Libri sociali e registri

Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.32 Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Art.33 Risorse economiche

Art. 34 Patrimonio

Art.35 Bilancio o rendiconto di esercizio

Titolo VII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.36 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Art.37 Assicurazione

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 Denominazione, sede, durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “ORTOLINO”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di ROMA. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di ROMA non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Roma.
4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale”

1. A decorrere dall’avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “ORTOLINO APS” oppure “ORTOLINO associazione di promozione sociale”.
2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 Scopi

1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in

favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

3. Essa opera nei seguenti settori:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
- b. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni
- c. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

Realizzazione orti urbani in Viale del Tintoretto nel Municipio VIII del Comune di Roma avente come obiettivo la solidarietà sociale da attuarsi attraverso l'integrazione e l'inclusione dei propri soci nella comunità e nel territorio attraverso la realizzazione di un progetto che tramite la coltivazione di orti contempli:

- a. la creazione di momenti di socialità e di incontro per favorire l'integrazione di cittadini anziani o soli e la solidarietà tra le diverse generazioni assecondando la naturale voglia di verde;
- b. sviluppare la resilienza della comunità, incrementando la sicurezza alimentare locale;
- c. promuovere il presidio del territorio, valorizzando il patrimonio verde e agricolo e la tutela della biodiversità del territorio;
- d. promuovere buone pratiche di regolamentazione dell'uso e quindi del recupero delle risorse (suolo, acqua, energia) prevedendo strutture per la produzione di compost e di sistemi per l'irrigazione opportunamente progettati per il controllo idrico quali, a titolo semplificativo, l'uso dell'ala gocciolante per contenere l'impiego di acqua e la creazione di sistemi per il recupero e il riuso della stessa risorsa con collegamento di fontanelle/nasoni a serbatoio di accumulo per l'alimentazione del sistema di irrigazione;
- e. promuovere buone pratiche di organizzazione e gestione spaziale e vegetale degli orti. (regolamentazione delle strutture, delle infrastrutture e dei materiali)

- f. promuovere modalità di agricoltura compatibili con l'ambiente quali, a titolo semplificativo, il biologico, il biodinamico, la permacultura, ecc.;
- g. offrire l'opportunità di produrre una parte del proprio fabbisogno quotidiano di ortaggi, in maniera ecologicamente e socialmente sostenibile;
- h. escludere l'utilizzo di sementi OGM (Organismi Geneticamente Modificati) e impegnarsi efficacemente a proteggere l'ambiente creato dalle coltivazioni di ortaggi e fiori da qualsiasi contaminazione proveniente dagli OGM, tanto all'esterno quanto all'interno dell'area assegnata, facendo ricorso alla corretta informazione rivolta ai cittadini e alla speciale precauzione di evitare l'approntamento di essenze da prato di tipo OGM nelle aree esterne a quelle destinate alla coltivazione di ortaggi e fiori;
- i. creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente urbano, sviluppando momenti di socialità e di incontro;
- j. promuovere e favorire lo sviluppo della cultura di pratiche ambientali sostenibili e resilienti sensibilizzando i cittadini, le famiglie, i gruppi e le associazioni presenti sul territorio e le istituzioni pubbliche, in particolare quelle scolastiche, sull'esigenza di salvaguardare e riqualificare il territorio attraverso processi di autogestione dei beni comuni e di autorganizzazione sui bisogni per contrastare gli effetti della crisi economica;
- k. stimolare e accrescere il senso di appartenenza della comunità al territorio soddisfacendo la domanda sociale di "paesaggio", di "ambiente", di "socialità", recuperando sia gli spazi pubblici con finalità sociali, culturali o ambientali, sia le conoscenze e le tradizioni della cultura contadina del territorio migliorandone l'aspetto estetico;
- l. promuovere stili di vita positivi e lo sviluppo di attività fisiche con il coinvolgimento dei segmenti più deboli della società e l'accrescimento di una cultura alimentare sana e sicura, creando percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente urbano, sviluppando

momenti di socialità e di incontro mirati all'integrazione, all'inclusione sociale e all'Intercultura;

- m. favorire l'integrazione, l'inclusione sociale, la solidarietà e l'intercultura;
- n. favorire il recupero delle tradizioni agricole locali e l'acquisizione di competenze attraverso la formazione nel settore, concependo l'Orto Urbano Comunitario come spazio di apprendimento e innovazione.

5. Concessione Area da parte di Roma Capitale

Il terreno di Viale del Tintoretto (ca. 8.150 mq. iscritto al Catasto dei Terreni di Roma Capitale al Foglio 874 particelle nr. 510 e 511) è stato concesso all'Associazione dal Dipartimento Tutela del Verde e Protezione Civile - U.O. Promozione dell'Agricoltura e dal Municipio VIII del Comune di Roma all'Associazione Sezione Roma INBAR come da lettera del 3 settembre 2014. L'Associazione Sezione Roma INBAR, ora sciolta, che ha collaborato per anni con la Regione Lazio e il Dipartimento di Architettura dell'Università Roma Tre, è stata promotrice della costituzione dell'Associazione Orti Urbani denominata *Ortolino*, per la gestione degli orti.

Il 10 luglio 2022, Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale - Direzione Promozione Tutela Ambiente e Benessere degli Animali, visto:

- che, a seguito della bonifica dell'area effettuata a proprie spese, l'Associazione ha provveduto, senza soluzione di continuità, alla coltivazione e alla manutenzione non solo dell'area temporaneamente affidata ma anche del territorio circostante in conformità a quanto riportato nel Regolamento per l'affidamento in comodato d'uso per la gestione delle aree a verde di proprietà di Roma Capitale compatibili con la destinazione a orti/giardini urbani di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina no 38 del 17.07.2015;
- che, essendo l'Associazione costituita in massima parte da cittadini residenti nel quartiere, l'area è costantemente presidiata contro utilizzi illeciti e monitorata a scopo di prevenzione antincendio;
- la notevole valenza sociale ed educativa delle attività svolte senza interruzione

dall'Associazione;

- l'apprezzamento che l'area ortiva ha ottenuto non solo nel Municipio territorialmente competente ma anche negli altri Municipi di Roma Capitale;
 - la Deliberazione di Assemblea Capitolina no 38 del 17.07.2015 di approvazione del "Regolamento per l'affidamento in comodato d'uso e la gestione di aree a verde di proprietà di Roma Capitale compatibili con la destinazione a orti/giardini urbani";
- affidava in comodato d'uso dell'area ortiva di ca. 8.150 mq, iscritta al Catasto dei Terreni di Roma Capitale al Foglio 874 particelle nr. 510 e 511., realizzata come da progetto presentato (Prot. QL 65462/2013), per una durata di sei anni con un possibile rinnovo di ulteriori sei anni.

Art. 4 Attività

L'Associazione, costituita dai cittadini partecipanti che si sono resi disponibili per dare l'avvio ai lavori iniziali, ha provveduto:

1. alla divulgazione del progetto dell'orto urbano, a raccogliere le adesioni dei cittadini residenti nel Municipio VIII;
2. a suddividere in appezzamenti l'area assegnata la cui coltivazione, prevalentemente ortiva, è stata affidata alla responsabilità dei singoli associati;
3. alla recinzione dell'area e messa in sicurezza del terreno, all'apertura e alla chiusura giornaliera dei cancelli, alla manutenzione dell'area;
4. a bonificare l'area.

L'Amministrazione Comunale è esclusa dalla responsabilità civile per qualsiasi danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'associazione concessionaria o ciascun singolo socio assegnatario possa subire e che sia imputabile esclusivamente a lui o al concessionario stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed

uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Presentazione delle domande

Ai fini dell'adesione all'Associazione e per l'assegnazione di un lotto, le domande dei cittadini vanno presentate per iscritto direttamente al Consiglio Direttivo che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

La domanda va compilata su apposito modulo prestampato, corredata dai documenti richiesti, nella quale devono essere specificati:

- nome, cognome, indirizzo ed eventuale e-mail del richiedente;
- nomi, cognomi ed e-mail di eventuali collaboratori del richiedente nella conduzione dell'orto.

Alla domanda il richiedente dovrà allegare copia della documentazione che attesti i dati personali e la propria condizione al fine della valutazione e attribuzione del punteggio.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di predisporre un'apposita graduatoria in funzione dei criteri di assegnazione di seguito riportati della quale deve fornire comunicazione al Dipartimento Tutela Ambientale e al Municipio RM VIII.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione con indicazione del numero dell'orto assegnato o, nel caso che non ci siano aree disponibili, della sua posizione in graduatoria. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. I minori possono diventare soci dell'Associazione su richiesta di chi esercita la patria potestà. Il genitore che rappresenta il figlio minore può partecipare all'assemblea con diritto di voto e di intervento, nonché esercitare il diritto di voto per il figlio minore.

2. Criteri di assegnazione

Qualora le richieste siano superiori rispetto al numero di lotti coltivabili sarà formata una graduatoria di assegnazione, secondo i criteri e punteggi legati alla distanza dell'abitazione del richiedente dall'orto nel rispetto di un principio di produzione "*a chilometri zero*" e basso impatto ambientale, all'eventuale condizione di pensionato, disoccupato o studente, nonché alla partecipazione attiva alle fasi preliminari del progetto.

A questi parametri vengono associati i seguenti punteggi:

- a. condizioni di fragilità sociale diverse dal criterio di cui al punto a): è attribuito un punteggio fino a un massimo di 20 punti;

- b. considerando gli indici di genere ed anagrafici che caratterizzano il territorio, è attribuito in funzione dell'età del richiedente un punteggio fino a un massimo di 10 punti con il seguente criterio;
- minore di 30 anni 2 punti;
 - tra 30 e 50 anni 3 punti;
 - tra di 50 e 60 anni 6 punti;
 - maggiore di 60 anni 8 punti;
 - donna + 2 punti.
- c. prossimità dell'abitazione all'area destinata a orti/giardini: è attribuito un punteggio fino a un massimo di 20 punti, secondo i seguenti criteri:
- distanza della residenza dall'orto compresa tra 0 Km e 1 km: 20 punti;
 - distanza detta residenza dall'orto compresa tra 1 km e 2 km: 15 punti;
 - distanza della residenza dall'orto compresa tra 2 km e 3 km: 10 punti;
 - distanza della residenza dall'orto compresa tra 3 km e 4 km: 5 punti;
 - distanza della residenza dall'orto compresa tra 4 km e 5 km: 2 punti;
 - per ogni semestre di presenza nella lista di attesa verranno assegnati 5 punti, per un massimo di 30 punti.
- d. partecipazione volontaria, in assenza di assegnazione, alle attività per la gestione comune degli orti; svolta antecedentemente alla richiesta di un OGU: è attribuito un punteggio fino a un massimo di 20 punti.
- e. I cittadini che richiedono un orto non devono essere proprietari, o comunque non avere nella disponibilità d'uso a qualsiasi titolo, di terreni coltivabili su area pubblica o privata all'interno del territorio di Roma Capitale, ovvero non essere conviventi di soggetti che siano proprietari o che comunque abbiano nella disponibilità d'uso, a qualsiasi titolo, terreni coltivabili su area pubblica o privata all'interno del territorio di Roma Capitale;
- f. Ad ogni assegnatario, o nucleo di assegnatari, può essere assegnato un solo orto.
- g. A parità di punteggio l'area sarà assegnata secondo l'ordine cronologico di presentazione della

domanda.

L'assegnatario può condividere con altri cittadini il lotto assegnato ed è tenuto a comunicare al momento della domanda di assegnazione il nominativo del collaboratore che lo affiancherà e collaborerà nella cura dell'orto con i rispettivi documenti richiesti. Il collaboratore può essere sostituito in qualsiasi momento, in ragione di una sostituzione all'anno, con una comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Ferma restando la responsabilità civile e penale personale, ai fini della gestione della vita associativa, la responsabilità per gli atti compiuti dalle persone presenti nell'elenco dei collaboratori dell'assegnatario è in capo al Socio assegnatario stesso.

Questi criteri di assegnazione si applicano al momento dell'approvazione del presente statuto e non hanno valore retroattivo.

3. Trasferimento della concessione dell'area

Non è possibile trasferire, ad alcun titolo, l'assegnazione dell'appezzamento salvo che per decesso dell'assegnatario. In tale caso, gli altri componenti del nucleo familiare, qualora presenti, hanno diritto alla prosecuzione nella conduzione dell'orto a seguito di apposita domanda da presentare al Consiglio Direttivo entro 60 giorni dall'evento. In mancanza di richiesta da parte degli altri componenti del nucleo, l'orto rientra nell'immediata disponibilità del CD per una nuova assegnazione

4. Durata della assegnazione

L'assegnazione ha una durata annuale e viene rinnovata tacitamente nel caso in cui l'assegnatario sia in regola con la quota di adesione all'Associazione per l'anno successivo. La quota di adesione deve essere versata dal Socio entro il 15 del mese di gennaio per il rinnovo nell'anno successivo.

Nel caso che il Consiglio Direttivo revochi l'assegnazione di un appezzamento, l'orto deve essere lasciato libero entro 30 giorni dalla notifica motivata del provvedimento. L'assegnatario ha il diritto di recedere con preavviso scritto di almeno 8 giorni dall'appartenenza all'associazione..

L'assegnatario può riconsegnare l'area prima della scadenza previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima in caso di recesso, revoca dell'assegnazione o di

rinuncia subentra il primo aspirante assegnatario in lista d'attesa.

Non è possibile trasferire ad altri l'assegnazione, salvo quanto previsto al precedente articolo 3.

5. Revoca dell'assegnazione

Fatta salva l'ipotesi contemplata all'Art.4, il Consiglio Direttivo provvederà alla revoca dell'assegnazione dell'orto qualora si verifichi una o più delle seguenti condizioni:

- a. Impossibilità, senza averne comunicato i motivi, alla conduzione diretta per un periodo superiore ai tre mesi;
- b. Mancata coltivazione per un periodo di tre mesi;
- c. Trasferimento dell'assegnatario in altro Comune;
- d. Gravi inadempienze alle norme del presente Regolamento;
- e. Sub-affidamento a titolo oneroso, parziale o totale a terzi;
- f. Revoca da parte di Roma Capitale per motivi di pubblica utilità;
- g. Mancato versamento della quota annuale entro i termini previsti;
- h. Turbativa della convivenza civile.
- i. In caso d'impiego di persone estranee all'associazione o che prestano opera a pagamento.
- j. per mancata continuità alla partecipazione delle attività associative, secondo le modalità previste dal regolamento interno dell'Associazione.

In caso di rinuncia da parte dell'assegnatario o di revoca da parte dell'Associazione, che devono avvertire in forma scritta o in forma elettronica da conservare per almeno 24 mesi, il Lotto in Orto Urbano Comunitario rientra nell'immediata disponibilità dell'Associazione per una nuova assegnazione.

6. Quote associative

Al fine di far partecipare tutti i soci alle spese iniziali d'impianto, è fissata una quota di iscrizione pari a € 285,00 "una tantum". Mentre l'importo della quota annuale viene stabilita dall'assemblea su proposta del C.D. in base alle attività previste per l'anno. Le quote vanno versate nel conto corrente intestato all'associazione, all'atto dell'assegnazione degli orti e, successivamente, entro il

termine previsto dall'articolo 7 comma 4 per il rinnovo.

Il versamento della quota d'iscrizione di € 285,00 quale contributo alle spese d'impianto sono ammortizzabili in quattro anni o frazione di anno ed in caso di recesso prima dell'ammortamento totale la differenza viene rimborsata, mentre in caso di revoca viene trattenuta.

La quota annuale invece non è rimborsabile.

Art. 8 Obblighi dell'Associazione e degli Associati

1. Obblighi dell'Associazione

All'Associazione Ortolino spetta:

- b. la raccolta delle richieste di assegnazione di orti inoltrate dai cittadini e relativa documentazione inoltrata dal richiedente;
- c. il monitoraggio sulla formazione e successive modificazioni della graduatoria dei richiedenti anche ai fini dell'attuazione di quanto stabilito negli art. 7 comma 2 del presente.
- d. l'assegnazione degli orti;
- e. il controllo della corretta gestione delle attività esercitate dagli assegnatari dei lotti secondo quanto riportato nel Disciplinare per la conduzione e manutenzione degli Orti Urbani di Roma Capitale;
- f. la produzione con cadenza triennale delle analisi chimico-fisiche complete del terreno, comprensive della determinazione analitica della concentrazione di macro, meso e microelementi effettuate da laboratori certificati. Inoltre, a garanzia della salute dell'utilizzatore dell'Orto Urbano Comunitario,
- g. escludere l'introduzione e la coltivazione o l'allevamento negli orti urbani di specie esotiche invasive, come definite all'articolo 3 del Regolamento (UE) 1143/2014, recepito con il d.lgs. 230/2017.
- h. Facilitare la fruizione dell'area destinata ad Orto Urbano Comunitario alle persone con disabilità, anche segnalando alla Struttura Amministrativa Assegnataria stati di criticità rispetto all'esistenza di ostacoli all'accessibilità dell'area, con riferimento alla legge regionale

74 del 4 dicembre 1989 e successive modifiche, in seguito alla legge nazionale del 3 marzo 2009 n. 18 (con particolare riferimento all'articolo 9);

- i. Le attività svolte non possono essere finalizzate al conseguimento di alcuna forma di lucro. Sono consentite attività di raccolta fondi, così come disciplinato dall'Art. 7 del Codice del Terzo Settore.
- l. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- m. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita di Ortolino, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
- n. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio di Ortolino, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 66, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

2. Obblighi degli Associati

Ai Soci è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate.

Il Socio è la persona fisica iscritta nel Libro Soci dell'Associazione e in regola con la quota annua. Partecipa all'Assemblea degli assegnatari degli appezzamenti con diritto di voto e può essere eletto nelle cariche sociali; riceve la newsletter dell'Associazione e tutte le comunicazioni rivolte agli associati.

a. Ciascun Socio assegnatario si impegna a:

- 1) rendere produttiva l'area assegnata;
- 2) dotarsi di attrezzature proprie per la cura dell'orto;
- 3) coltivare seguendo i principi dell'agricoltura biologica evitando quindi l'uso di sostanze chimiche;

- 4) utilizzare, quanto più possibile, sistemi di fertilizzazione derivanti da compost, attraverso un processo di riciclaggio dei rifiuti organici;
- 5) mantenere in ordine l'area assegnata e tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti in comune. Provvedere personalmente allo smaltimento dei propri rifiuti al di fuori dell'area di Ortolino;
- 6) delimitare le aree assegnate conformemente a quanto deliberato dall'Assemblea di soci.
- 7) non costruire baracche o altri manufatti sul proprio lotto;
- 8) utilizzare con cura i servizi e le attrezzature di uso comune;
- 9) non allevare animali di qualsiasi specie;
- 10) utilizzare in modo razionale l'acqua per l'irrigazione;
- 11) non cedere ad altri, sotto nessuna forma, l'utilizzo del terreno assegnato;
- 12) depositare nei depositi degli attrezzi solo sementi, fertilizzanti, attrezzi ed effetti personali;
- 13) contribuire alla costruzione e manutenzione delle parti comuni, alla loro pulizia, alla manutenzione dei tappeti erbosi, degli impianti, dei canali di adduzione, di scolo e di derivazione delle acque, delle pergole, della recinzione e della siepe e quant'altro necessario per assicurare il buon uso dell'area.
- 14) collaborare alla buona riuscita delle iniziative sociali, assicurando il proprio personale contributo affinché ogni attività venga svolta in un clima di collaborazione e solidarietà.
- 15) rispettare il presente Regolamento.
- 16) il Socio è tenuto a svolgere i lavori nelle aree comuni stabiliti dal CD, pena la revoca dell'orto.
- 17) qualora il socio dovesse fare uso di macchinari ed attrezzature, prima di ogni impiego è tenuto a dimostrare di aver svolto ed acquisito una adeguata formazione volta ad assicurare la propria ed altrui sicurezza e ad evitare infortuni. L'associazione provvede ad assicurare i soci, anche per responsabilità verso terzi.

b. Al Socio è vietato:

- 1) svolgere attività non collegate alla coltivazione;

- 2) depositare materiali estranei alla coltivazione ed al buon uso dell'orto, tenere materiali pericolosi , inquinanti, infiammabili e che possono arrecare disturbo o fastidio agli altri ortisti;
- 3) coltivare fave;
- 4) accendere fuochi di stoppie o rifiuti;
- 5) abbandonare o lasciare incolto l'appezzamento;
- 6) irrigare in maniera incontrollata o collocare serbatoi di alcun tipo per la riserva di acqua;
- 7) lavare auto o motocicli;
- 8) danneggiare le parti comuni o gli appezzamenti assegnati ad altri Soci;
- 9) utilizzare le strutture e le attrezzature comuni per scopi diversi da quelli per i quali sono state predisposte. L'associazione potrà richiedere un rimborso per eventuali spese sostenute per la rimozione delle irregolarità.

L'assegnatario ha la possibilità di realizzare *tunnel* con teli di protezione con una altezza massima di 30 cm da rimuovere dopo la stagione invernale.

L'assegnatario ha la possibilità di piantare alberi da frutto solo a seguito dell'autorizzazione del Consiglio Direttivo. L'autorizzazione sarà concessa previa la valutazione del rispetto delle distanze necessarie per la coltivazione negli orti adiacenti e le distanze di rispetto dai fondi confinanti previste dal Codice Civile.

Il Socio è tenuto al rispetto degli impegni assunti con l'assegnazione dell'appezzamento e dei divieti di cui al presente Regolamento. Il mancato rispetto comporta l'esclusione dall'Associazione.

L'assegnazione dell'orto non può essere trasferita a terzi.

L'orto deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario, eventualmente coadiuvato da un collaboratore, il cui nominativo deve essere comunicato al Consiglio Direttivo.

La sospensione della coltivazione è consentita solo per impedimento temporaneo dell'affidatario per un massimo di 3 mesi, previa comunicazione al Consiglio Direttivo via e-mail entro 30 giorni dall'impedimento. Trascorsi i 3 mesi, l'Associazione può attivare misure di supporto e sostegno

per la ripresa della coltivazione per ulteriori 3 mesi, oppure provvedere alla sostituzione dell'assegnatario

Nel periodo di sospensione l'assegnatario deve comunque provvedere alla pulizia dell'orto, delegando l'attività al proprio collaboratore nominato in precedenza. In mancanza di tali adempimenti (pulizia dell'orto), il Consiglio Direttivo provvede alla revoca dell'assegnazione.

Il Socio è tenuto al rispetto degli impegni assunti con l'assegnazione dell'appezzamento e dei divieti di cui al presente Regolamento. Il mancato rispetto comporta l'esclusione dall'Associazione

Art. 9 – Comportamento da mantenere in ambito associativo

Considerata la condivisione degli spazi e la contiguità degli appezzamenti assegnati, i soci, indipendentemente dal ruolo e dalle responsabilità, sono tenuti a:

1. vigilare e a fare buon uso delle cose comuni;
2. tenere fuori dal terreno affidato all'Associazione animali di qualsiasi genere;
3. accogliere, controllare ed eventualmente invitare gli estranei che non mantengano un comportamento corretto ed educato ad allontanarsi richiedendo, ove necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine;
4. mantenere in ordine e puliti gli spazi e strutture comuni e l'appezzamento assegnato;
5. segnalare al Consiglio Direttivo qualsiasi elemento che possa essere di pericolo, danno o sia ritenuto rilevante per la gestione ordinaria degli spazi.

Il comportamento tra soci e con chiunque si trovi all'interno dell'Orto Urbano dovrà essere sempre improntato all'ordinaria educazione e buone maniere richieste per la civile convivenza e, nel dettaglio, sarà meglio specificato nel nuovo regolamento redatto a cura del CD secondo quanto previsto da questo statuto.

Art. 10– Attività iniziali del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, attraverso l'impegno di cittadini volontari e di associazioni attive nel quartiere, ha effettuato i lavori di sistemazione (sterramento, fornitura di nuova terra, recinzione, dotazione di impianto di irrigazione, perforazione di un pozzo, infrastrutture di raccolta delle acque piovane, ricovero attrezzi) delle aree comuni e delle aree da assegnare ai singoli associati.

In funzione delle caratteristiche del terreno concesso, il Consiglio Direttivo ha individuato il numero ideale di appezzamenti in cui suddividere il terreno. Ferme restando le caratteristiche morfologiche del terreno, la dimensione media di ciascun appezzamento è stata stimata in circa 50 mq. per un numero complessivo di circa 127 aree coltivabili

Il Consiglio Direttivo, ha istituito, nella fase iniziale a seguito di una campagna di promozione presso i cittadini residenti nel Municipio, uno sito web informativo allo scopo di raccogliere le richieste di assegnazione e fornire le necessarie informazioni.

Art. 11– Aveni diritto

Hanno diritto all'assegnazione degli orti tutti i residenti o domiciliati nel Comune di Roma che abbiano fatto domanda nei termini previsti e siano risultati in posizione utile nella graduatoria annuale di assegnazione.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12- Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c. l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore; (È obbligatorio nominare l'organo di controllo nel momento in cui l'associazione supera, per due esercizi consecutivi, due dei tre limiti indicati all'art.30, c.2, del Codice del Terzo settore, che sono 110.000 euro di attivo dello stato patrimoniale, 220.000 euro di entrate, 5 dipendenti occupati in media durante l'esercizio sociale).
- d. l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore. (Ex art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, è obbligatorio nominare l'organo di revisione nel momento in cui l'associazione superi, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti tre limiti 1.100.000 euro di attivo dello stato patrimoniale, 2.200.000 euro di entrate, 12 dipendenti occupati in media durante l'esercizio sociale).

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13- L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse tre deleghe per associato (Art. 24, c. 3 del codice del Terzo settore per Associazioni inferiori a 500 soci)
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in

tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a. approvare il bilancio o rendiconto di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo; nel caso entrate o ricavi annui superiori a un milione di euro
- d. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e. eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f. eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h. approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

- i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
- a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a. redigere il bilancio o rendiconto di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c. redigere l'eventuale bilancio o rendiconto sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d. nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione;
 - e. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g. decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

- k. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- 2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
- 3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
- 4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- 5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - Vicepresidente, Segretario e Tesoriere dell'Associazione

1. **Vice Presidente:** sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. **Segretario:** si occupa di curare e sviluppare i servizi generali, rispondendo alle esigenze di tipo gestionale delle attività sociali. Fornisce inoltre un supporto diretto al Presidente e al Consiglio Direttivo per lo svolgimento delle funzioni di pianificazione e coordinamento operativo.

In particolare:

- a. cura i rapporti con i soci;
 - b. mantiene aggiornato il calendario delle attività e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - c. gestisce gli archivi sociali;
2. **Tesoriere:** con compiti di gestione dei flussi di cassa e monitoraggio dell'andamento della gestione economica, in particolare:
- a. pubblica annualmente il rendiconto della gestione
 - b. pubblica il Bilancio o il rendiconto preventivo stabilito dal Consiglio Direttivo e/o in base a proposte dei Soci.
 - c. conserva la documentazione attestante le spese sostenute
 - d. previa richiesta scritta al Segretario mette a disposizione di ogni Socio che ne faccia richiesta tale documentazione.
- 3 **Consiglieri:** con compiti di gestione e manutenzione in particolare:
- a. Controllo degli impianti, attrezzature e servizi generali del terreno affidato per l'Orto Urbano.
 - b. Coordinamento delle iniziative associative;
 - c. Gestione e implementazione sito web

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non

necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 anni (quattro) ed è rileggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 anni (quattro) ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 – Presidente Onorario, Socio Onorario, Socio Benemerito e Socio sostenitore

1. Presidente Onorario

La carica di Presidente onorario è proposta dal Consiglio Direttivo e approvata/ratificata dall'Assemblea degli associati. **La carica di Presidente Onorario è a vita**, salvo dimissioni o revoca per giusta causa, e non è gravata da alcun onere istituzionale inerente alla funzione presidenziale, che spetta invece in forma sostanziale al Presidente dell'Associazione. Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

2. Socio Onorario

Possono essere associati coloro che per particolari meriti sono proclamati tali dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari prendono parte all'attività dell'associazione ma non possono ricoprire cariche nell'associazione stessa e non hanno diritto di voto.

3. Socio benemerito

I soci benemeriti sono nominati dal Consiglio Direttivo tra quelli che prestano costantemente la propria collaborazione nelle attività sociali e lavorative proposte dall'associazione. La nomina ha la durata di un anno. I soci benemeriti sono esonerati dal pagamento della quota annuale.

4. Socio Sostenitore

Vengono iscritti all'associazione come Socio Sostenitore tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o estere, che sostengono e credono nelle stesse finalità dell'associazione. Pur non essendo assegnatari di un orto, possono usufruire di tutti i servizi e i vantaggi offerti dalla Associazione ed offrono le loro prestazioni a tutti gli associati gratuitamente. Possono partecipare a tutte le iniziative sociali, ma non hanno diritto di voto. Versano una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art . 26 – I Gruppi di Lavoro

I Gruppi di Lavoro vengono organizzati dal Consiglio Direttivo; ad essi vengono affidati incarichi permanenti oppure compiti finalizzati a specifici progetti.

Sono formati da un numero limitato di soci (tra cui un Coordinatore) i quali assumono l'impegno di curare, sviluppare e controllare il settore assegnato al Gruppo.

Il Responsabile del Gruppo svolge, sia individualmente sia collegialmente nell'ambito del gruppo di riferimento i seguenti compiti:

1. proposta sull'indirizzo e sviluppo dell'attività associativa;
2. definizione degli obiettivi e contenuti degli specifici progetti e presidio nella fase esecutiva;
3. valutazione consuntiva sull'attività svolta;
4. organizzazione periodica degli incontri con i soci aderenti al relativo gruppo operativo, per coordinare l'attività, condividere informazioni e coinvolgere maggiormente gli altri soci nell'attività

Art. 27 – Collaboratori dell'Associazione

L'Associazione su impulso del Consiglio Direttivo, potrà avvalersi, ai fini del raggiungimento dei propri scopi associativi, di collaboratori esterni. Le norme e le indicazioni relative alla gestione, all'organizzazione, alla formazione e al trattamento di tali collaboratori sono demandate ai contratti che saranno di volta in volta stabiliti dal Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 28 – Spese e rimborsi

Le spese vive, purché autorizzate dal Consiglio Direttivo e strettamente pertinenti all'attività istituzionale, vengono rimborsate contro idonea documentazione.

Gli acquisti per conto dell'Associazione vengono regolati con fattura con IVA intestata alla Associazione, ovvero contro nota spese con ritenuta d'acconto o ricevuta fiscale.

E' previsto il rimborso delle spese sostenute dal socio su mandato del Consiglio Direttivo per lo svolgimento delle attività associative. Il rimborso è determinato unicamente in relazione alle spese effettivamente sostenute e attestate da giustificativo fiscale o ricevuta, ovvero, nel caso di percorrenze chilometriche, alle tabelle di calcolo dei costi chilometrici resi pubblici sul proprio sito internet dall'Automobile Club d'Italia. La Tesoreria dell'Associazione provvede alla corresponsione del rimborso dopo le opportune verifiche di conformità dei giustificativi e della inerenza, correttezza e congruità delle spese sostenute all'attività svolta.

Il Consiglio Direttivo vigila sul contenimento delle spese, elemento essenziale per una equilibrata gestione finanziaria dell'Associazione.

Art. 29 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;

- d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.7c.5 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.30- Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, ed i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.31 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.32 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.33 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. attività di raccolta fondi;

6. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
7. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 34 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito da:

1. beni immobili e mobili;
2. azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
3. donazioni, lasciti o successioni;
4. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art.35 - Bilancio o rendiconto di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio o rendiconto di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio o rendiconto di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio o rendiconto di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.36 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta

dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 37– Assicurazione

L'Associazione assicura contro gli infortuni i Soci che prestano attività di volontariato abituale o frequente per conto dell'Associazione, nonché per la responsabilità civile nei confronti dei terzi per gli eventuali danni arrecati nell'esercizio dell'attività stessa.

I Soci sono tenuti a segnalare al Consiglio Direttivo ogni situazione o evento che possa dar luogo a richieste di risarcimento all'Associazione.